



# Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 208 DEL 26-06-2024

**Oggetto: Divieto di apertura di nuovi cantieri di edilizia privata nei centri abitati di Porto Ercole e Porto S. Stefano, nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 31 agosto 2024.**

### IL SINDACO

**Considerata** la vocazione prettamente turistica del Comune di Monte Argentario, si rende necessario venire incontro alle esigenze degli ospiti, e dei cittadini residenti, garantendo loro la massima tranquillità e sicurezza possibile;

**Rilevato** che nei mesi di giugno, luglio ed agosto nei centri di Porto Ercole e Porto S. Stefano si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie, che scelgono tali luoghi per ragioni climatiche e di quiete, che consente loro di godere di periodi di riposo in un contesto di riconosciuto pregio ambientale;

**Riscontrato** peraltro che in particolare nei mesi di giugno, luglio e di agosto di ogni anno anche i cittadini residenti nel Comune di Monte Argentario hanno la possibilità di usufruire compiutamente delle risorse del territorio e degli eventi programmati, conciliando l'attività lavorativa con la vivacità del periodo e con il necessario riposo delle persone;

**Ritenuto** pertanto necessario venire incontro a tali esigenze, quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, ovvero nei mesi di giugno, luglio e di agosto;

**Atteso** che, pertanto, occorre limitare in tale periodo le attività che interferiscono, anche potenzialmente, con tali esigenze, preminenti per un luogo di ferie;

**Rilevato** a tale proposito che la presenza nei centri di Porto Ercole e Porto S. Stefano di cantieri edili di edilizia privata mal si concilia con le finalità sopra esposte, in quanto gli stessi:

- producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato, con emissione di polveri in atmosfera;
- generano intralcio alla circolazione stradale, causando possibili ostruzioni e disagi a veicoli e pedoni;
- sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio da parte di turisti, famiglie, bambini ed anziani, che caratterizzano i due centri urbani in tale periodo dell'anno;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...(omissis)."

**Ritenuto** pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché, più in generale, a tutela del decoro e della vivibilità urbana dei centri abitati di Porto Ercole e Porto S. Stefano, tendente ad inibire la realizzazione di nuovi cantieri di edilizia privata nel periodo compreso tra il 26/06/2024 ed il 31/08/2024;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## ***ORDINA***

### **Nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 31 agosto 2024:**

- il divieto di apertura di nuovi cantieri di edilizia privata nei centri abitati di Porto Ercole e Porto S. Stefano;
- sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste;
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;
- al Comando di Polizia Locale compete l'esecuzione della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Responsabile della Polizia Locale del Comune di Monte Argentario;
- Alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di Competenza;

## **DISPONE INOLTRE**

Che la stessa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune;

- diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 26-06-2024

IL SINDACO  
Arturo Cerulli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.